

PANORAMA TRIBUTARIO

Supplemento a IL FINANZIERE n. 9 del 30 settembre 1987 Sped. in Abb. Post. Gr. III - 70%

LA TUTELA PENALE DEI MARCHI DI IMPRESA

di Stefano Bargellini

Il titolare di un marchio che ritiene violato il suo diritto all'uso esclusivo del segno, può rivolgersi al giudice per sentire dichiarare illecito il comportamento del convenuto. Accertata la contraffazione, il titolare del marchio ha diritto all'inibitoria (il convenuto viene espressamente ammonito dal giudice a non dar seguito all'attività illecita), alla rimozione degli effetti (cioè alla distruzione dei segni mendaci o meglio dei materiali cui i segni mendaci sono apposti) e (ove ricorrano i presupposti dell'art. 2043 c.c.) al risarcimento del danno. Su domanda di parte, il giudice può ordinare anche la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali a spese del soccombente.

La contraffazione di un marchio, non lede solamente la sfera privata del legittimo titolare, ma offende anche l'interesse collettivo della fiducia che la generalità dei consociati ripone nella genuinità dei segni distintivi. Oltre alle disposizioni sanzionatorie di carattere civile, il nostro ordinamento prevede dunque alcune norme penali che qualificano come reato comportamenti che coincidono con la contraffazione civilistica. Poiché la tutela della buona fede dei consumatori e la protezione dell'ordine economico costituiscono la ragione essenziale di queste norme incriminatrici, l'interesse patrimoniale del legittimo titolare del marchio contraffatto rimane in secondo piano e viene protetto, in via indiretta, solo in quanto la contraffazione ponga a rischio la fiducia del pubblico nella genuinità dei marchi (1). Concepita a tutela di un interesse pubblico, la norma penale risponde così a finalità di

tutela del consumatore meglio di quanto possa qualsiasi disposizione civilistica (2).

Al di là di ogni considerazione circa la natura dell'interesse tutelato, le sanzioni civili e quelle penali perseguono in ogni caso il fine di evitare che un marchio venga contraffatto o comunque usato in modo mendace. In questa visione complessiva, giudico positivamente un più intenso ricorso alle disposizioni di carattere penale (oggi scarsamente applicate), specialmente in quelle ipotesi di contraffazione ove l'adozione di sanzioni civilistiche risulti scarsamente utile alla repressione dell'illecito. Si pensi alle piccole imprese che, apponendo i marchi contraffatti dei grandi stilisti a capi di abbigliamento di infimo ordine, riforniscono i banchi dei venditori ambulanti di tutt'Italia. Si considerino gli artigiani che, con vernice dorata e punzoni falsi, trasformano patacche da poche lire in orologi di gran marca. Le sanzioni civilistiche dell'inibitoria, della distruzione, del risarcimento del danno e della pubblicazione della sentenza, efficaci nei confronti di soggetti concorrenti, non possono colpire queste realtà semisommerse della produzione artigianale e della distribuzione ambulante dei beni contraffatti. I legittimi titolari dei marchi falsificati sono spesso nell'impossibilità materiale di intentare una causa civile nei confronti di imprese che lavorano "in clandestinità", senza una sede stabile, e di venditori che operano nei mercati e agli angoli delle vie. Anche superando le difficoltà pratiche anzidette, ottenere l'inibitoria, il risarcimento del danno o la pubblicazione della sentenza nei confronti di soggetti evanescenti e scarsamente solvibili,

sarebbe per l'attrice rimedio di assai scarso giovamento. Di qui l'opportunità di contrastare certe ipotesi di contraffazione con una più frequente attivazione di disposizioni di carattere pubblicistico.

Esaminiamo brevemente le norme penali dettate in materia di contraffazione del marchio.

L'art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) prevede la reclusione fino a tre anni e la multa fino a quattro milioni per chi contraffà o altera (3) marchi nazionali o esteri apposti su prodotti industriali, e per chi, senza essere incorso nella contraffazione, semplicemente fa uso dei segni contraffatti o alterati. Questo delitto non può concorrere materialmente con il delitto previsto dall'art. 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali). È invece possibile il concorso materiale con l'art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio).

L'art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) punisce con pena meno grave — cioè la reclusione fino a due anni e sempre la multa fino a quattro milioni — chi introduce nello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi contraffatti o alterati (fuori dall'ipotesi di concorso nei delitti previsti dall'art. 473 c.p.).

Le due norme — comprese nel titolo VII fra i delitti contro la fede pubblica — trovano applicazione soltanto nel caso di contraffazione o alterazione di marchi registrati (cfr. gli artt. 473, comma 3 e 474, comma 2, c.p.) (4). Per entrambi i reati si

procede d'ufficio. Competente è il Pretore. Per i reati di cui all'art. 473, l'arresto in flagranza è obbligatorio soltanto ove ricorra una delle condizioni soggettive previste dall'art. 235, comma 2, c.p.p.; in caso contrario esso è facoltativo. Analogamente, per i reati di cui all'art. 474 c.p., l'arresto in flagranza è facoltativo solo se ricorre una delle condizioni soggettive previste dall'art. 236, comma 2, c.p.p., mentre negli altri casi non è consentito.

Nel titolo VIII, dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, sono collocati gli artt. 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali) e 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci). Queste ultime ipotesi delittuose riguardano ipotesi di contraffazione o di impiego mendace sia di marchi registrati che di marchi di fatto.

L'art. 514 c.p. punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da uno a dieci milioni chi, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o altri segni distintivi (5) contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale. L'ipotesi è aggravata se i marchi contraffatti sono sottoposti a registrazione. Poiché il danno all'industria nazionale — che costituisce l'evento essenziale del delitto — per essere giuridicamente rilevante deve colpire l'industria italiana nel suo complesso e non soltanto singole imprese (6), si comprenderà quanto ridotta sia la portata pratica della norma in esame. Per questo reato si procede d'ufficio, la competenza spetta al Tribunale, l'arresto in flagranza è obbligatorio.

L'art. 517 c.p. (posto, come già l'art. 514 c.p., a tutela dell'ordine economico) sanziona con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a due milioni chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali, con marchi atti ad indurre in inganno il compratore sulla origine, provenienza o qualità del prodotto, sempreché il fatto non costituisca reato più grave (ai sensi degli artt. 473, 474, 514 c.p.). Questo delitto può concorrere materialmente con quello previsto dall'art. 515 c.p. (Frode in commercio) (7).

L'art. 517 c.p. riveste un carattere sussidiario rispetto all'art. 514 c.p. Mentre per la configurabilità di quest'ultima ipotesi delittuosa occorre la contraffazione o l'alterazione del marchio, per integrare il reato di cui all'art. 517 c.p. è sufficiente mettere in circolazione marchi che, senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore i consumatori. Con la presenza dell'art. 517 c.p. «il delitto penale dei marchi si articola — con i debiti adattamenti — nelle due forme classiche della falsità, la materiale e l'ideologica» (8). Se gli artt. 473, 474 e 514 c.p. si propongono essenzialmente di reagire al fatto illecito della contraffazione e della alterazione del segno legittimamente adottato da altri, l'art. 517 intende colpire l'impiego mendace di un marchio, l'adozione cioè di un marchio che senza essere copia o modificazione di un marchio altrui, sia comunque idoneo ad ingannare il pubblico dei consumatori circa l'origine, la provenienza, la qualità del prodotto (9).

Per l'art. 517 la procedibilità è d'ufficio, la competenza del Pretore e l'arresto in flagranza facoltativo solo se ricorra una delle condizioni soggettive previste dall'art. 236, comma 2, c.p.p.; negli altri casi

non è consentito.

La condanna sulla base degli artt. 473, 474, 514 e 517 c.p., importa la pena accessoria della pubblicazione della sentenza (artt. 475 e 518 c.p.).

L'art. 67 della legge marchi (R.D. 21.6.1942, n. 929) punisce con una ammenda irrisoria (da 20.000 a 200.000 lire) chi appone su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato brevettato, oppure tendenti a far credere che il brevetto riguarda l'oggetto contraddistinto e non il marchio. Il secondo comma dello stesso articolo punisce con una ammenda fino ad 80.000 lire (estensibile a 160.000 in caso di recidiva) chi contravviene al disposto degli articoli 10 (divieto di far uso di un marchio dopo che il brevetto sia dichiarato nullo), 12 (divieto per il commerciante di sopprimere il marchio del produttore) e 14 (divieto di usurpare nome, sigla, ditta, insegna, emblema, titolo altrui) della legge marchi. Tutte le ipotesi previste dall'art. 67 l.m. sono state depenalizzate dalla legge n. 689/1981.

(1) Cfr. V. Manzini, *Diritto penale*, VI, UTET, Torino, 1951, pag. 574.

(2) Cfr. V. Mangini, *Il marchio e gli altri segni distintivi nel Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, vol. V, Cedam, Padova, 1982, pag. 282, nota 62.

(3) Secondo G. Marinucci, voce *Falsità in segni distintivi delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVI, Giuffrè, Milano, 1967, pag. 656 e segg., contraffare un marchio significa «imitarlo, riprodurlo più o meno pedissequamente», mentre alterare un marchio vuol dire agire «direttamente su un suo esemplare concreto, modificandolo in uno o più elementi». Il rapporto di genere a specie che intercorre fra il concetto di contraffazione e quello di alterazione, ci fa dubitare della opportunità della dicotomia voluta dal legislatore. Sempre secondo Marinucci, l'uso di marchi contraffatti o alterati consiste in «tutti i tipi di impiego del marchio falsificato diversi da quelli espressamente incriminati nel susseguente e sussidiario art. 474 c.p.».

(4) Dottrina (da ultimo V. Di Cataldo, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1985) e giurisprudenza (recentemente Cass. pen., 10 novembre 1980, in *Cass. pen. mass.*, 1982, pag. 938) sono concordi nell'affermare che la tutela di cui agli artt. 473 e 474 deve ritenersi limitata ai soli marchi registrati.

(5) Il testo dell'art. 514 c.p. (come anche quello degli artt. 473, 474 e 517 c.p.) parla di «nomi, marchi, o segni distintivi», quasi che i marchi non rientrassero anch'essi nell'ambito dei segni distintivi. Si tratta di un evidente pleonasma del legislatore. Opinione concorde: cfr. fra gli altri, G. Marinucci, voce *Falsità in segni distintivi delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali*, nella *Enciclopedia del diritto*, cit., pag. 656.

(6) Cfr. F. Antolisei, *Manuale di diritto penale, parte speciale II*, 8ª ed., Giuffrè, Milano, 1982, pag. 657: «Quanto al nocumento all'industria nazionale, affinché esso possa ravvisarsi, non basta che siano danneggiate singole aziende industriali occorre che l'industria in genere, e cioè l'industria considerata sul piano nazionale, subisca un pregiudizio () Il pregiudizio deve essere rilevante, perché in caso diverso non si avrebbe quell'offesa agli interessi della economia pubblica che caratterizza il reato».

(7) In senso favorevole, Cass. pen., 9 ottobre 1969, Talperghi, in *Cass. pen. mass.*, 1971, pag. 311. Di parere opposto F. Antolisei, *Manuale di diritto penale, parte speciale II*, cit., pag. 669, che ritiene che la frode in commercio assorba il reato di cui all'art. 517. Anche V. Manzini, *Diritto penale*, VII, cit., pag. 247, ritiene che

applicando l'art. 515 c.p., debba essere escluso il concorso materiale con l'art. 517 c.p.

(8) G. Marinucci, voce *Falsità in segni distintivi delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali*, in *Enciclopedia del diritto*, cit. pag. 661.

(9) «L'elemento discriminante, elevato a distinzione fra le fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p. e quella di cui all'art. 517 c.p. consiste nella possibilità di distinzione tra originale ed imitazioni soltanto a seguito di attento esame nel primo caso; nella mera astratta possibilità di induzione in errore del potenziale acquirente nel secondo». Pretura di Trieste, 2 febbraio 1980, in *Riv. dir. ind.*, 1980, II, pag. 156-166, con nota dell'Assanti. Il Pretore di Torino, con sentenza del 25 gennaio 1984, in *Riv. dir. ind.*, 1985, II, pag. 171 e ss., ritenne che «l'importazione da Stati esteri, in cui sono fabbricate, di autovetture recanti il solo marchio Fiat, senza l'indicazione del paese di provenienza, e idonea ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza e qualità del prodotto e costituisce pertanto il reato previsto e punito dall'art. 517 c.p.». La sentenza del Pretore venne riformata dal Tribunale di Torino che assolse gli imputati dal reato loro ascritto, Tribunale di Torino, 12 ottobre 1984, in *Riv. dir. ind.*, 1985, II, pag. 171 e ss. Alle indagini sulla vicenda aveva preso parte il Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Torino.

VARIE CIRCOLARI

CIRCOLARE 20 GIUGNO 1987, n. 65/87. ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO ALLA CEE - APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE AI CITTADINI DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE.

Con legge 11 dicembre 1985, n. 775, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 28 dicembre 1985, è stato ratificato da parte del nostro Paese il trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea, ed alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Madrid e a Lisbona il 12 giugno 1985.

A seguito dell'avvenuto deposito degli strumenti di ratifica da parte di tutti gli Stati firmatari, il trattato è entrato in vigore il 1° gennaio 1986.

Da tale data nei confronti del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, quali membri della Comunità economica europea, trovano applicazione le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nei limiti e secondo le modalità stabilite nel trattato.

Per quanto in particolare riguarda le disposizioni del regolamento CEE n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, gli articoli 56 e 216 del trattato di adesione stabiliscono esplicitamente che le disposizioni stesse sono integralmente applicabili soltanto dal 1° gennaio 1993.

Fino a tale data e prevista tuttavia la possibilità di adottare un regime transitorio basato sulla facoltà attribuita agli Stati membri di mantenere o meno in vigore nei confronti dei cittadini spagnoli e portoghesi le norme nazionali che subordinano ad una preventiva autorizzazione la immigrazione straniera per motivi di lavoro.

Ai fini dell'uniforme esercizio di detta facoltà da parte degli Stati membri, i competenti organi della CEE hanno indicato linee di orientamento secondo le quali, mentre da un lato viene confermata la necessità di regolare — mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti per i lavoratori extracomunitari — l'ingresso dei cittadini spagnoli e portoghesi nei vari Paesi viene dall'altro, sottolineata l'opportunità di assicurare ai cittadini stessi che siano stati autorizzati

a svolgere un'attività lavorativa subordinata la possibilità di fruire, limitatamente al territorio dello Stato membro ospitante, di un regime non discriminatorio rispetto agli altri lavoratori comunitari per quanto concerne l'occupazione, il trattamento economico e normativo.

In conformità agli orientamenti sopra delineati, ed alla luce delle nuove disposizioni di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e della circolare esplicativa n. 3/87 emanata da questo Ministero il 22 gennaio 1987, si impartiscono, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le seguenti istruzioni alle quali gli uffici in indirizzo dovranno attenersi, nel periodo transitorio, per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'accesso ad un impiego in Italia dei cittadini spagnoli e portoghesi e dei loro familiari.

1. — Lavoratori spagnoli e portoghesi che al 1° gennaio 1986, data di entrata in vigore del trattato di adesione, erano entrati in Italia con regolare autorizzazione al lavoro rilasciata, prima della data stessa, sulla base delle disposizioni allora vigenti.

Tali lavoratori, in sostituzione del permesso di soggiorno, possono ottenere immediatamente, su domanda rivolta alla competente autorità di P.S., la carta di soggiorno.

Ai lavoratori in possesso di tale documento, gli uffici provinciali del lavoro, in sede di proroga o di rinnovo dell'autorizzazione al lavoro a suo tempo rilasciata con validità annuale, rilasceranno una autorizzazione a tempo indeterminato.

2. — Cittadini spagnoli e portoghesi che alla data del 27 gennaio 1987 (data di entrata in vigore della legge n. 943/86) si trovavano già in Italia per motivi diversi da quelli di lavoro.

Nei confronti di tali cittadini si applicheranno integralmente le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 e della circolare esplicativa n. 3/87 emanata da questo Ministero in materia di regolarizzazione delle situazioni pregresse.

3. — Cittadini spagnoli e portoghesi che successivamente al 27 gennaio 1987 (data di entrata in vigore della legge n. 943/86) intendono entrare in Italia per motivi di lavoro.

Per tali cittadini troveranno applicazione le disposizioni dettate al punto 3.3.1. - Nuovi ingressi della circolare n. 3/87.

Resta inteso che gli stessi dovranno munirsi, prima del loro trasferimento in Italia, del visto di ingresso per motivi di lavoro che le nostre rappresentanze diplomatiche consolari potranno concedere soltanto a condizione che nei confronti dei cittadini stessi i competenti uffici provinciali del lavoro abbiano rilasciato l'autorizzazione al lavoro con l'osservanza delle procedure vigenti per i cittadini extracomunitari.

Con successiva apposita circolare che disciplinerà tutta la materia dei nuovi ingressi dei lavoratori subordinati stranieri extracomunitari verranno anche dettate le regole per la concreta applicazione a favore dei cittadini spagnoli e portoghesi del principio della «proprietà comunitaria».

4. — Cittadini spagnoli e portoghesi che entrano in Italia successivamente al 27 gennaio 1987 per motivi diversi da quello di lavoro.

Nei confronti di tali cittadini non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al lavoro.

5. — Risoluzione dei rapporti di lavoro cui si riferiscono le autorizzazioni rilasciate.

Alla risoluzione del rapporto di lavoro, i lavoratori muniti della «carta di soggiorno» potranno iscriversi nelle liste di collocamento e concorrere alla stregua di quelli nazionali e comunitari all'avviamento ad altra occupazione con l'osservanza delle procedure vigenti in materia di collocamento ordinario.

In tali liste potranno iscriversi anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data del primo rinnovo, a condizione che gli stessi siano in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura per il perfezionamento della pratica lavorativa.

6. — Libretto di lavoro
I lavoratori spagnoli e portoghesi ai quali viene rilasciata per la prima volta l'autorizzazione al lavoro, sono tenuti a munirsi del libretto di lavoro rilasciato dall'Ispettorato del lavoro

Alla risoluzione del rapporto di lavoro essi, se in possesso della «carta di soggiorno», dovranno munirsi, ai fini della iscrizione nelle liste di collocamento, del libretto del lavoro rilasciato dall'amministrazione comunale del comune di residenza.

7. — Familiari dei lavoratori spagnoli e portoghesi.

I familiari dei lavoratori spagnoli e portoghesi acquisiscono immediatamente il diritto al ricongiungimento familiare sancito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 1612/68.

Il loro accesso ad un lavoro subordinato viene tuttavia disciplinato in modo diverso dagli articoli 57 e 217 del trattato di adesione a seconda che essi:

a) alla data della firma del trattato (12 giugno 1985) risultano già regolarmente stabiliti con il lavoratore.

In questo caso gli stessi acquisiscono immediatamente il diritto di accesso ad un lavoro subordinato nell'ambito della «libera circolazione»;

b) si stabiliscono con il lavoratore successivamente alla data della firma del trattato.

In questo caso essi potranno beneficiare progressivamente del libero accesso al lavoro subordinato a condizione che:

— fino al 31 dicembre 1988, possano comprovare un soggiorno regolare di almeno tre anni;

— dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990; possano comprovare un soggiorno regolare di almeno diciotto mesi.

I familiari dei lavoratori spagnoli e portoghesi che non si trovino nelle condizioni di soggiorno predette possono accedere ad una occupazione secondo le procedure ed i criteri previsti per gli stranieri extracomunitari.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 12 del regolamento CEE n. 1612/68, le autorità competenti non possono vietare ai figli del lavoratore di un altro Stato membro che non soddisfino le condizioni minime di soggiorno di accedere ad una occupazione con contratto di apprendistato.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1991 i familiari dei lavoratori spagnoli e portoghesi acquisiscono il diritto di libero accesso al lavoro qualunque sia la durata del loro soggiorno.

Va precisato, infine, che, ai sensi dell'art. 11, del regolamento CEE n. 1612/68, le disposizioni predette si applicano al coniuge ed ai figli minori di 21 anni o a carico del lavoratore anche se non possiedono la cittadinanza spagnola e portoghese.

Acquisito il diritto all'accesso ad un impiego secondo i principi della libera circolazione, i familiari dei lavoratori spagnoli e portoghesi potranno iscriversi nelle liste di collocamento con l'osservanza delle disposizioni vigenti per i cittadini comunitari.

LEGISLAZIONE

DECRETO 4 LUGLIO 1987. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEI CANONI DI ABBONAMENTO ALLE RADIOAUDIZIONI E PER LA RICEZIONE IN BIANCO E NERO ED A COLORI DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 15, 16 e 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto l'art. 8 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana - S.p.A., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521;

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge con la legge 4 agosto 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1948;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 19 luglio 1948;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 24 novembre 1953;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 del 31 dicembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1977, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 29 gennaio 1977;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 29 agosto 1980;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10 dicembre 1984;

Sentita la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio televisivi;

Verificata, di concerto con il Ministero del tesoro, la congruità dei canoni di abbonamento, che, unitamente ai proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva ed alle altre entrate consentite dalla legge, debbono essere adeguate alle esigenze di una efficiente ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 21 del 2 luglio 1987;

Decreti

Art. 1.

La misura semestrale del sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, che possiedono apparecchi atti a ricevere in bianco e nero le trasmissioni, è stabilita in L. 44 370.

Pertanto, chiunque detenga uno o più apparecchi radioriceventi, atti ad adattabili alla ricezione in bianco e nero delle trasmissioni televisive, deve corrispondere per ciascun semestre la somma di L. 44 580 comprensiva del canone e del sovrapprezzo, come risulta nell'annessa tabella I.

Art. 2.

È data la facoltà agli abbonati di cui al precedente art. 1 di corrispondere la quota semestrale di L. 44 580 in due rate trimestrali di L. 23 185.

È data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche una somma di pari importo per il secondo semestre, nel qual caso essi fruiranno di una riduzione di L. 1 785 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando complessivamente L. 87 375.

Art. 3.

La misura semestrale del canone suppletivo dovuto dagli abbonati ordinari alle diffusiioni televisive, che possiedono apparecchi atti a ricevere a colori i programmi, è stabilita in L. 10 015.

Pertanto, chiunque detenga uno o più apparecchi radioriceventi, atti ad adattabili alla ricezione a colori delle diffusiioni televisive, deve corrispondere per ciascun semestre la somma di L. 54 595 comprensiva del canone base del sovrapprezzo e del canone suppletivo, come risulta nell'annessa tabella 2.

Art. 4.

È data la facoltà agli abbonati di cui al precedente art. 3 di corrispondere la quota semestrale di L. 54 595 in due rate trimestrali di L. 28 390.

È data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche una somma di pari importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una riduzione di L. 2 180 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando complessivamente L. 107 010.

Art. 5.

Gli abbonati ordinari alle radioaudizioni, che nel corso dell'anno entrano in possesso di un

IN EVIDENZA

G.U. N. 150 DEL 30 GIUGNO 1987.

- **Decreto-Legge 30 giugno 1987, n. 253.**
Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonché per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio.
- **Decreto ministeriale 17 giugno 1987.**
Soppressione della sezione doganale funzionante in Pioltello Limite presso i magazzini generale della Eurodocks e trasferimento della sezione doganale funzionante presso i magazzini milanesi dell'attuale sede di Milano a quella di Pioltello Limite

G.U. N. 151 DEL 1° LUGLIO 1987.

- **Disposizioni e Comunicati.**
Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 giugno 1985
- **Concorsi ed Esami.**
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso per l'ammissione al 60° corso allievi sottufficiali della Guardia di Finanza

G.U. N. 152 DEL 2 LUGLIO 1987.

- **Decreto-Legge 30 giugno 1987, n. 256.**
Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

G.U. N. 153 DEL 3 LUGLIO 1987.

- **Decreto ministeriale 26 giugno 1987.**
Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi e rideterminazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi a decorrere dal 1° luglio 1987
- **Circolare ministeriale 19 giugno 1987, n. 43/87.**
Regime di importazione di taluni prodotti siderurgici CECA originari dei Paesi Terzi
- **Circolare ministeriale 23 giugno 1987, n. 44/87.**
Sorveglianza all'importazione dalla Corea del Sud e da Taiwan di calzature (V.D. 64 01 - statistiche da 410 a 990; V.D. 64 02 - statistiche da 210 a 990 V.D. 64 04 - statistiche da 100 a 900)
- **Circolare ministeriale 25 giugno 1987, n. 45/87.**
Autorizzazioni automatiche di importazione — Domande per l'importazione di taluni prodotti originari di Paesi Terzi ed immessi in libera pratica comunitaria in altri Stati membri
- **Circolare ministeriale 1° luglio 1987, n. 46/87.**
Modalità d'importazione di banane fresche originarie da taluni Paesi Terzi ed in libera pratica nella CEE per il periodo 1° luglio 1987-31 gennaio 1988

G.U. N. 155 DEL 6 LUGLIO 1987.

- **Circolare ministeriale 25 maggio 1987, n. 12.**
Legge 1° dicembre 1986, n. 879, concernente «Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità» - art. 34

G.U. 156 DEL 7 LUGLIO 1987.

- **Disposizioni e Comunicati**
Comitati interministeriali dei Prezzi Canonici di abbonamento alle radiodiffusioni (Provvedimento n. 21/1987).

G.U. N. 158 DEL 9 LUGLIO 1987.

- **Decreto-Legge 9 luglio 1987, n. 264.**
Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controlli dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

G.U. N. 159 DEL 10 LUGLIO 1987.

- **Decreto ministeriale 15 giugno 1987, n. 265.**

Divieto di pesca del pesce azzurro destinato alla produzione di farina di pesce

- **Decreto ministeriale 26 giugno 1987.**
Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari
- **Disposizioni e Comunicati.**
Comitato interministeriale dei prezzi: Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

G.U. N. 160 DELL'11 LUGLIO 1987.

- **Decreto - Legge 10 luglio 1987, n. 272.**
Nuove norme in materia di sequestri di persona.

G.U. N. 161 DEL 13 LUGLIO 1987.

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 1987.**
Autorizzazione al Ministero delle finanze a richiamare in servizio, per le esigenze del Ministero del bilancio e della programmazione economica, un colonnello in ausiliaria della Guardia di Finanza, ai sensi del comma 12 dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987).
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 1987.**
Autorizzazione al Ministero delle Finanze a richiamare in servizio per le esigenze del Ministero del bilancio e della programmazione economica, un colonnello in ausiliaria della Guardia di Finanza, ai sensi del comma 12 dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987).
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 1987.**
Autorizzazione al Ministero della difesa a richiamare in servizio per le esigenze della Guardia di Finanza, un gen. b. (aus.), ai sensi del comma 12 dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987).
- **Disposizioni e Comunicati.**
Ministero dell'interno: 69° Aggiornamento del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

G.U. N. 163 DEL 15 LUGLIO 1987.

- **Disposizioni e Comunicati.**
Ministero dell'interno: Rifiuto di iscrizioni di armi nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

G.U. N. 164 DEL 16 LUGLIO 1987.

- **Decreto ministeriale 17 giugno 1987, n. 280.**
Modificazione al decreto ministeriale del 31 luglio 1934 recante norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di oli minerali per il trasporto degli oli stessi

G.U. N. 165 DEL 17 LUGLIO 1987.

- **Decreto ministeriale 24 giugno 1987.**
Programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande
- **Circolare ministeriale 9 luglio 1987, n. 47.**
Quote d'importazione dalla Cina di prodotti tessili non rientranti nel vigente accordo multifibre

G.U. N. 167 DEL 20 LUGLIO 1987.

- **Decreto - Legge 20 luglio 1987, n. 285.**
Misure urgenti per la disciplina e la decongestione del traffico urbano e per la sicurezza stradale.
- **Disposizioni e Comunicati.**
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciarie e di revisioni e dei prodotti vinicoli

G.U. N. 168 DEL 21 LUGLIO 1987.

- **Decreto ministeriale 15 luglio 1987.**
Sostituzione del modello relativo alla dichiarazione di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli

G.U. N. 169 DEL 22 LUGLIO 1987.

- **Decreto-Legge 21 luglio 1987, n. 297.**
Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica

apparecchio atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione in bianco e nero delle trasmissioni televisive, devono corrispondere rateo di conguaglio, decorrente dal mese in cui ha avuto inizio l'utenza di tali trasmissioni, nella misura risultante dalla tabella 3 allegata al presente decreto

Gli abbonati ordinari alle radioaudizioni, che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio atto od adattabile con qualsiasi mez-

zo alla ricezione a colori delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo di conguaglio, decorrente dal mese in cui ha avuto inizio l'utenza di tali trasmissioni, nella misura risultante dalla tabella 4 allegata al presente decreto

Gli abbonati ordinari alle diffusionsi televisive in bianco e nero, che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione a colori delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un

rateo di conguaglio, decorrente dal mese in cui ha avuto inizio l'utenza di tali trasmissioni, nella misura risultante dalla tabella 5 allegata al presente decreto

Coloro che non sono muniti dell'abbonamento ordinario alle radioaudizioni e che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio, atto od adattabile in qualsiasi mezzo alla ricezione delle trasmissioni televisive in bianco e nero ovvero a colori, devono corrispondere

10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di Polizia

- **Decreto ministeriale 14 luglio 1987.**
Produzione, detenzione e commercializzazione dei preparati per lavare destinati all'esportazione

G.U. N. 171 DEL 24 LUGLIO 1987.

- **Disposizioni e Comunicati.**
Comitato interministeriale dei prezzi: Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi. (Comunicato della segreteria).

G.U. N. 172 DEL 25 LUGLIO 1987.

- **Decreto ministeriale 24 luglio 1987.**
Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 della legge 10 marzo 1986, n. 161, concernente la disciplina delle scorte di riserva dei prodotti petroliferi

SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA G. U. N. 173 DEL 27 LUGLIO 1987.

- **A.I.M.A.:** Atto disciplinare concernente l'espletamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco greggio in foglia, condizionato in colli, applicabile al raccolto 1986.
- **Ministero delle finanze:** Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa del nuovo catasto terreni per le nuove classi istituite della qualità irrigua esistente "seminativo irriguo" nei comuni di Casoli, Fossacesia, Lanciano, Mozzagrogna, Sant'Eusanio del Sangro e Torino di Sangro e per le nuove classi istituite della qualità irrigua esistente "seminativo irriguo erborato" nei comuni di Casoli, Lanciano e Sant'Eusanio del Sangro e per la qualità "seminativo irriguo erborato" istituite nei comuni di Fossacesia, Mozzagrogna e Torino di Sangro, della provincia di Chieti.

G.U. N. 179 DEL 3 AGOSTO 1987.

- **Decreto ministeriale 26 giugno 1987, n. 324.**
Estensione alle imprese di spedizione internazionale delle procedure semplificate relative a merci spedite all'estero previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254
- **Circolare ministeriale 17 giugno 1987, n. 14.**
Regime tributario dei capitali corrisposti in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita. Art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482
- **Circolare ministeriale 26 giugno 1987, n. 15.**
Articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Qualificazione dell'attività agricola

G.U. N. 180 DEL 4 AGOSTO 1987.

- **Decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326.**
Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria

SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA G.U. N. 180 DEL 4 AGOSTO 1987.

- **Testo aggiornato del decreto ministeriale 18 luglio 1985 recante:**
«Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci».
- **Testo aggiornato del decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante:**
«Norme concernenti i regolamenti valutarî ed i rapporti finanziari con l'estero».

G.U. N. 181 DEL 5 AGOSTO 1987.

- **Decreto ministeriale 27 luglio 1987.**
Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Tropea.
- **Decreto ministeriale 15 luglio 1987.**
Modificazioni al decreto ministeriale 14 gennaio 1983, recante disposizioni sui misuratori di carburanti muniti di testata contome-

trica per l'elaborazione e l'indicazione dell'importo da pagare, in funzione del prezzo unitario preselezionato e del volume del prodotto erogato e segnalato.

G.N. N. 182 DEL 6 AGOSTO 1987.

- **Decreto ministeriale 18 luglio 1987.**
Approvazioni dei modelli di domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati per le persone fisiche (modello AA4/6) e di domande di attribuzione del numero di codice fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche (AA5/4).

G.U. N. 183 DEL 7 AGOSTO 1987.

- **Legge 7 agosto 1987, n. 332.**
Deroghe alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum.

G.U. N. 187 DEL 12 AGOSTO 1987.

- **Decreto ministeriale 27 luglio 1987.**
Importazione di alcune merci di origine giapponese.
- **Disposizioni e Comunicati.**
Comitato interministeriale dei prezzi: Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria).

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO ALLA G.U. N. 188 DEL 13 AGOSTO 1987.

- **Ministero delle finanze:** Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Lucca.

G.U. N. 189 DEL 14 AGOSTO 1987.

- **Decreto ministeriale 28 luglio 1987.**
Entrata in funzione del servizio ipotecario memorizzato presso le conservatorie dei reparti immobiliari di La Spezia e Pavia
- **Decreto ministeriale 6 agosto 1987.**
Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari

G.U. N. 194 DEL 21 AGOSTO 1987

- **Decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 343**
Importazione di autoveicoli "fuoristrada" per il trasporto di persone e/o merci, nonché di autocarri per il trasporto di merci "non fuoristrada", originari del Giappone ed immessi in libera pratica negli altri Stati membri della CEE.

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO ALLA G.U. N. 195 DEL 22 AGOSTO 1987

- **Ministero delle finanze:** Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Bolzano.

G.U. N. 197 DEL 25 AGOSTO 1987

- **Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1987, n. 347**
Modificazione allo statuto del Fondo di assistenza per i finanziari.

G.U. N. 198 DEL 26 AGOSTO 1987

- **Decreto ministeriale 25 luglio 1987.**
Istituzione di una sezione doganale di Melzo, dipendente dalla dogana di Milano I
- **Disposizioni e Comunicati**
Comitato interministeriale dei prezzi: Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria).

G.U. N. 199 DEL 27 AGOSTO 1987

- **Decreto-Legge 27 agosto 1987, n. 348**
Misure fiscali urgenti di riequilibrio congiunturale
- **Decreto-Legge 27 agosto 1987, n. 349**
Proroga del termine previsto dall'art. 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
- **Disposizioni e Comunicati**
Comitato interministeriale dei prezzi: Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi. (Comunicato della segreteria)
(a cura di Mauro Cappelli)

un rateo complessivo nella misura risultante, rispettivamente, dalle annesse tabelle 6 e 7

Art. 6.

La misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioricipienti, di televisori in bianco e nero od a colori risulta dalle tabelle 8 e 9 allegate al presente decreto.

Art. 7.

Per l'uso privato di apparecchi radiofonici e televisivi in bianco e nero od a colori a bordo di automezzi o di autoscafi, la misura del canone complessivo, dovuto a norma della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, è indicata nelle annesse tabelle dal n. 10 al n. 17.

Art. 8.

Rimane invariata la misura dei canoni di abbonamento ordinario alle radioaudizioni fissa-

ta dal decreto ministeriale 12 luglio 1948, citato nelle premesse, per l'uso in casa di abitazione di apparecchi radioricipienti.

Art. 9.

Le norme contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1987.

Gli utenti hanno facoltà di disdire il proprio abbonamento nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542

Per il corrente anno 1987, il termine del 31 luglio previsto dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542, è prorogato al 31 gennaio 1988. Entro lo stesso termine, gli utenti, che abbiano già effettuato il versamento dei canoni secondo le misure vigenti al 30 giugno 1987, sono tenuti a corrispondere il relativo conguaglio.

I riflessi dei nuovi canoni sull'esercizio della RAI 1988 saranno considerati nell'ambito delle analisi e della programmazione annuale effettuata dal C.I.P. in base ai poteri di coordinamento e disciplina delle tariffe e dei prezzi controllati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1987

TABELLE

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17.

(omissis)

DECRETO 9 LUGLIO 1987. - FERMO TEMPORANEO DELLE NAVI ADIBITE ALLA PESCA CON RETI A STRASCICO E CON RETI VOLANTI.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti il decreto-legge n. 102/1987 non convertito e il decreto-legge 22 maggio 1987, n. 200, in corso di conversione in legge, che reca disposizioni per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana;

Visti la direttiva della CEE n. 515/1983 ed il regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986, relativi ad azioni comunitarie nel settore della pesca, tra le quali il fermo temporaneo della capacità di produzione della flotta peschereccia dei Paesi membri di lunghezza pari o superiore a 18 metri;

Sentiti

a) il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, che nella seduta del 15 aprile 1987 ha espresso il parere che il sistema di pesca per il quale urgono misure di contenimento e quello a strascico e che il periodo di fermo dovrebbe essere stabilito tra luglio e settembre possibilmente in due turni: il primo tra luglio ed agosto riservato alla pesca entro sei miglia; il secondo tra agosto e settembre riservato alla pesca oltre sei miglia dalla costa; il Comitato ha inoltre esaminato il problema di fermare contemporaneamente allo strascico anche la pesca effettuata con reti volanti in considerazione del fatto che con tale sistema si effettua lo strascico appesantendo le reti; su tale ultimo aspetto il Comitato si è riservato di approfondire il problema;

b) il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge n. 200 citato, nella seduta del 27 giugno 1987 ha espresso l'orientamento che durante il primo turno di fermo e opportuno interdire nella zona di sei miglia dalla costa la pesca con reti a strascico e con reti volanti; in merito al tipo di navi che dovrebbero effettuare i due turni di fermo sono emersi due orientamenti: uno di riservare il primo turno di fermo alle navi abilitate alla pesca entro sei miglia dalla costa; il secondo di lasciare alle singole imprese la scelta del turno.

Considerato che i termini dei periodi utili di fermo ipotizzati in relazione al decreto-legge 21 marzo 1987, n. 102, non convertito in legge, sono praticamente superati, per cui è possibile prevedere un solo turno di fermo tra agosto e settembre 1987.

Constatato che la lunghezza tra le perpendicolari corrisponde alla lunghezza di costruzione utilizzata in Italia per il calcolo della stazza ed è leggermente inferiore alla lunghezza di stazza netta;

Considerato che da parte della commissione

CEE non è ancora pervenuta la comunicazione concernente l'importo massimo della spesa ammissibile per l'Italia relativamente alla concessione dei premi di fermo, a termini dell'art. 26 del regolamento n. 4028/86;

Decreta:

Art. 1.

Allo scopo di poter concretamente stabilire, sulla base delle domande presentate e dei fondi disponibili, quali navi possano effettuare il fermo temporaneo con pagamento del premio, determinato secondo la tabella allegata, e della indennità giornaliera, nonché al fine di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del regolamento n. 4028/86, la quota di tale premio ammissibile al rimborso comunitario, gli armatori delle navi aventi lunghezza tra le perpendicolari ovvero lunghezza di costruzione ovvero lunghezza di stazza netta uguale o superiore a nove metri e che effettuano la pesca con reti a strascico o con reti volanti lungo i litorali italiani, debbono presentare domanda all'ufficio marittimo di iscrizione della nave entro il 20 luglio 1987.

Sono escluse le navi abilitate alla pesca oltre gli stretti, nonché le navi iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia, perché assistite da misure stabilite dalla Regione Siciliana.

La domanda deve contenere i seguenti elementi:

le generalità complete e il domicilio dell'armatore;

il nome e gli estremi di immatricolazione o registrazione della nave;

la data di prima immatricolazione e la stazza lorda della nave;

le persone che compongono l'equipaggio e che risultano imbarcate con iscrizione nel ruolo di equipaggio o sulla licenza di navigazione;

i contributi previdenziali che paga mensilmente l'armatore per i componenti dell'equipaggio.

La domanda deve essere firmata dall'armatore e dai membri dell'equipaggio ai fini della corresponsione del premio e dell'indennità giornaliera

Durante il periodo di fermo l'equipaggio è considerato imbarcato ai fini previdenziali.

Art. 2.

Il fermo sarà effettuato dal 6 agosto al 30 settembre 1987, calcolandosi forfetariamente in dieci giorni le soste per fermo tecnico relative al predetto periodo.

Art. 3.

Entro il 27 luglio 1987, gli uffici marittimi che hanno ricevuto le domande per il fermo temporaneo comunicano via telex o con telegramma al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima

per ciascuna delle classi di stazza indicate nella tabella allegata al presente decreto il numero delle navi per le quali è stata avanzata domanda e che sono abilitate alla pesca con reti a strascico o con rete volante entro sei miglia dalla costa distinte nelle due classi di età indicate nella tabella allegata;

per ciascuna delle classi di stazza indicate nella tabella allegata al presente decreto il numero delle navi per le quali è stata avanzata domanda e che sono abilitate alla pesca con reti a strascico o con reti volanti anche oltre sei miglia dalla costa distinte nelle due classi di età indicate nella tabella allegata;

per ciascuna delle classi di stazza indicate nella tabella allegata al presente decreto, il numero dei componenti l'equipaggio;

il totale dei contributi previdenziali mensili pagati dagli armatori per i componenti dell'equipaggio

Con lo stesso mezzo ed entro la stessa data gli uffici marittimi comunicano altresì il numero delle navi di lunghezza fra le perpendicolari pari o superiore a 18 metri per le quali è stata avanzata domanda nei termini sopraindicati.

Art. 4.

Entro il 31 luglio 1987 sarà emanato il decreto ministeriale previsto dagli articoli 3 e 4 del

decreto-legge 22 maggio 1987, n. 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 luglio 1987.

ALLEGATO

Stazza	Navi aventi meno di 10 anni (lire giornaliere)	Navi aventi più di 10 anni (lire giornaliere)
fino a meno di 20 T.S.L.	135 000	110 000
da 20 a meno di 50 T.S.L.	244 000	200 000
da 50 a meno di 70 T.S.L.	310 000	232 000
da 70 a meno di 100 T.S.L.	465 000	387 000
da 100 a meno di 200 T.S.L.	930 000	620 000
da 200 a meno di 300 T.S.L.	1.472 000	1 085 000
da 300 a meno di 500 T.S.L.	1 860 000	1 550 000
da 500 a meno di 1.000 T.S.L.	2.325 000	1 937 000

N.B. - Per le navi da ammettere al contributo comunitario, la cui misura è stabilita in ECU, l'individuazione della categoria di stazza di appartenenza sarà effettuata sulla base della stazza ferma restando il limite minimo di 18 metri tra le perpendicolari

DECRETO-LEGGE 31 LUGLIO 1987, n. 326. INTERVENTI IN MATERIA DI RIFORMA DEL PROCESSO PENALE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81.

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di avviare le ristrutturazioni e gli ammodernamenti previsti dalla riforma del nuovo codice di procedura penale, per i quali la legge delega ha posto scadenze ben precise e ravvicinate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro,

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Sistema informatico e di elaborazione dati dell'Amministrazione della giustizia

1. Al fine di ammodernare i servizi, di preordinare le strutture necessarie all'attuazione della riforma del processo penale, di snellire gli adempimenti relativi a tale processo, nonché di acquisire ed elaborare in tempo reale i dati necessari e quelli comunque connessi al processo, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi di un sistema informatico basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche esteso a tutta l'Amministrazione della giustizia

2. Per la realizzazione e messa in funzione del sistema informatico il Ministero di grazia e giustizia può stipulare uno o più contratti con imprese operanti in Italia secondo un programma applicativo unitario.

3. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 30.500 milioni.

Art. 2.

Microfilmatura degli atti

1. Gli atti del processo penale e quelli dei quali la legge impone la conservazione possono essere microfilmati con utilizzazione anche dei sistemi ed apparecchiature che agevolano la ricerca del singolo atto nell'ambito del fascicolo nel quale esso è contenuto.

2. La microfilmatura è disposta dal Ministero di grazia e giustizia, su richiesta dell'ufficio giudiziario presso il quale gli atti sono formati o custoditi, quando sia riconosciuta necessaria o utile al fine di agevolare l'esame degli atti in relazione al rilevante numero di essi.

3. La spesa della microfilmatura degli atti resta a carico dello Stato anche nel caso di condanna dell'imputato.

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 4.500 milioni.

Art. 3.

Commissione tecnico-amministrativa

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia e

istituita una commissione tecnico-amministrativa con il compito di individuare le linee, i programmi e i metodi di automazione. La commissione è presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato ed è composta dal capo dell'Ispezzione, dal capo dell'Ufficio legislativo e dai direttori generali del Ministero, dal provveditore generale dello Stato, dal funzionario della Direzione generale del catasto designato dal Ministro delle finanze, dal direttore dell'ufficio automazione, dal direttore dell'ufficio organizzazione e metodi, da due tecnici esperti della materia e da un funzionario giudiziario scelti dal Ministro di grazia e giustizia, nonché da due magistrati nominati dallo stesso Ministro su designazione del Consiglio superiore della magistratura.

2. Sulle linee di automazione, individuate dalla commissione di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia acquisisce il parere del Dipartimento della funzione pubblica previsto dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

3. Presso l'Ufficio automazione del Ministero di grazia e giustizia è istituito un comitato tecnico per l'esame preliminare dei piani e degli interventi necessari e per l'attuazione dei sistemi adottati. Il comitato è presieduto dal direttore dell'Ufficio automazione ed è composto da sei esperti in materia di automazione scelti dal Ministro di grazia e giustizia, sentito il provveditore generale dello Stato, da due magistrati nominati dal Ministro, su designazione del Consiglio superiore della magistratura, nonché da funzionario giudiziario nominato dallo stesso Ministro di grazia e giustizia.

4. Il comitato, in relazione a singoli progetti di sistema informatico o a specifiche esigenze di carattere locale, può proporre la propria integrazione con uno o più magistrati addetti agli uffici interessati. All'integrazione provvede il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 4.

Formazione e aggiornamento del personale giudiziario

1. Ai fini della formazione del personale giudiziario di ogni ordine all'utilizzazione dei sistemi di informatica giudiziaria è istituita una commissione con il compito di individuare le linee ed i programmi di addestramento all'uso delle nuove tecnologie e all'aggiornamento periodico, da organizzarsi sia in sede centrale che in sede locale, anche avvalendosi di imprese specializzate operanti nel settore, designate dalla commissione.

2. La commissione è presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato, ed è composta dai direttori generali del Ministero, dal direttore dell'Ufficio organizzazione e metodi, da due magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia nominati dal Ministro, da due magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura, da due avvocati designati dal Consiglio nazionale forense e da tre funzionari scelti tra il personale delle cancellerie e degli istituti di prevenzione e pena nominati dal Ministro sentito il consiglio di amministrazione.

3. Il contenuto delle singole attività, i metodi e i tempi di attuazione e le modalità di partecipazione sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

4. Per il personale della magistratura le attività sono organizzate d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura.

5. Ai contratti con società specializzate nel settore, necessari per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, si applica il disposto dell'articolo 6.

6. L'onere finanziario è valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1987.

Art. 5.

Contratti per la gestione del servizio automatizzato e del servizio di microfilmatura

1. Nei primi cinque anni decorrenti dalla data del decreto con cui il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità del funzionamento del servizio automatizzato presso ciascun ufficio dell'Amministrazione, il Ministro di grazia e giustizia

può avvalersi, per la gestione dei servizi automatizzati, della società che ha realizzato l'impianto o di altre specializzate nel settore.

2. La direzione tecnica dei centri informatici può essere affidata a persona estranea all'Amministrazione fino a quando l'Amministrazione non dispone di personale esperto nel settore, appartenente ai ruoli statali, appositamente istituiti.

3. Fino a quando l'Amministrazione non dispone di personale esperto nel settore la microfilmatura e la gestione di tutti gli impianti necessari per la celebrazione di procedimenti penali possono essere effettuate da imprese operanti nello specifico settore, che danno sicuro affidamento di capacità professionale e di segretezza.

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 9.500 milioni.

Art. 6.

Contratti con imprese di servizi specialistici

1. Il Ministro di grazia e giustizia nei casi di urgenza e di necessità è autorizzato a stipulare uno o più contratti annuali con imprese di servizi specialistici per l'utilizzazione di mezzi meccanici idonei alla redazione di atti processuali compiuti dal giudice.

2. Il giudice, quando ai fini della speditezza del processo ritiene necessari avvalersi di mezzi meccanici, richiede, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, le prestazioni previste nei contratti di cui al comma 1 alla impresa convenzionata avente sede vicino all'ufficio.

Art. 7.

Modalità per la stipula dei contratti

1. I contratti previsti dall'articolo 1, comma 2, e dagli articoli 2, 5 e 6 sono stipulati e le relative spese sono eseguite anche in deroga alle disposizioni di cui alla contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Si applicano, altresì, il disposto dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F, e l'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, come modificato dall'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7.

2. Per i contratti di cui al comma 1, il parere sulla congruità della spesa è espresso dal Provveditorato generale dello Stato.

Art. 8.

Consulenti esperti in materie tecniche

1. Per la realizzazione delle attività di cui agli articoli precedenti, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi, per cinque anni, mediante apposita convenzione, di consulenti esperti in materie tecniche, anche estranei all'Amministrazione statale. Nella convenzione sono determinati il periodo di durata dell'incarico, la misura globale massima dei compensi attribuibili e le modalità per la liquidazione degli onorari la cui misura sarà determinata secondo i criteri fissati dalla legge 8 luglio 1980, n. 319.

2. Ai componenti tecnici della commissione e del comitato di cui all'articolo 3 e ai componenti delle commissioni costituite per la riforma del codice di procedura penale, estranei all'Amministrazione della giustizia, è attribuito un gettone di presenza per ogni giorno o frazione di giorno, fissato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Per l'attività preparatoria e di sperimentazione finalizzata alla riforma del codice di procedura penale, il Ministro di grazia e giustizia è altresì autorizzato ad acquisire collaborazioni di estranei all'Amministrazione della giustizia a norma degli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497, e dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 500 milioni.

Art. 9.

Segreto di ufficio

1. I soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, sono obbligati al segreto di ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale per tutto ciò che venga a loro conoscenza a causa o nell'esercizio dell'attività di cui sono incaricati.

Art. 10.

Tenuta dei registri in forma automatizzata

1. È autorizzata la tenuta in forma automatizzata dei registri previsti dai codici e da leggi speciali, per l'espletamento delle funzioni e dei servizi svolti dall'Amministrazione della giustizia.

2. I modelli dei registri e i moduli, da utilizzare in forma automatizzata, degli atti necessari per l'espletamento delle funzioni e dei servizi giudiziari e penitenziari sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 11.

Compenso per impegno straordinario del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie

1. Per fronteggiare le imprevedibili esigenze di lavoro connesse con gli adempimenti relativi ai processi penali di particolare rilevanza, nei quali il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ivi applicato eccede i limiti orari stabiliti dalla vigente disciplina per il lavoro straordinario, è autorizzata, in deroga alla vigente normativa, a partire dal 1° gennaio 1987, l'attribuzione di un numero complessivo di ore pari a non oltre 264.000 annue, da assegnarsi sulla base delle richieste avanzate da ciascuna corte d'appello e procura generale.

2. L'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 70 ore mensili.

3. L'onere finanziario è valutato in lire 1.920 milioni per l'anno 1987, lire 3.260 milioni per l'anno 1988 e lire 3.336 milioni per l'anno 1989.

Art. 12.

Onere finanziario

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato complessivamente in lire 47.920 milioni per l'anno 1987, lire 3.260 milioni per l'anno 1988 e lire 3.336 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1987

Reati doganali - Contrabbando - Compartecipazione di più persone - Aggravante specifica - Prova - Associazione per delinquere - Concorso di reati - Configurabilità.

La prova dei reati di contrabbando doganale, commessi in forma di compartecipazione criminosa da più persone, può essere utilizzata dal giudice non solo per ravvisare la sussistenza dell'aggravante specifica di cui all'art. 110 lett. c) della legge doganale (ora art. 295, lett. d) del D. P. R. 23 gennaio 1973, n. 43), ma anche per ritenere integrata la fattispecie penale comune dell'associazione per delinquere (art. 416 Cod. Pen.) e necessario però che gli elementi di giudizio processualmente acquisiti depongano per la sussistenza di un vincolo associativo a carattere permanente originariamente costituito o successivamente venutosi a formare tra i vari compartecipi dei singoli fatti di contrabbando. A tal fine è indispensabile il supporto di un'organizzazione anche rudimentale di strutture, di mezzi, di attività strumentali, diretta a creare apparenze di legittimità doganale della merce introdotta nel territorio dello Stato ed a precostituire la collocazione e disponibilità di essa in evasione dei tributi doganali.

Il delitto di contrabbando aggravato concorre con quello di associazione per delinquere, costituita proprio al fine di commettere fatti di contrabbando, quando il reato perpetrato rientra tra quelli per cui l'associazione era stata posta in essere.

Cass. Sez. III pen., sent. n. 7603 del 26 settembre 1984.

Gas metano - Sottrazione all'imposta - Oggetto attivo del reato.

Il soggetto attivo del reato di sottrazione del gas metano all'accertamento o al pagamento dell'imposta dovuta (di cui all'art. 6 D. L. 18 marzo 1976 n. 46, convertito in legge 10 maggio 1976, n. 249) non è necessariamente colui il quale è tenuto al pagamento dell'imposta (che l'art. 10 D.L. 7-2-1977, n. 15, convertito in legge 7 aprile 1977, n. 102, che ha esteso l'obbligo di imposta dall'uso per autotrazione ad impieghi diversi dalle imprese industriali e artigiane, indica in chi fornisca direttamente il prodotto ai consumatori: ente erogatore), ma chiunque sottrae di fatto il gas metano al pagamento dell'imposta e così anche i consumatori, nel caso in cui essi si avvalgano della esenzione tributaria per usi diversi da quelli consentiti.

Pertanto, l'eventuale errore dell'ente erogatore, per non aver usato gli accorgimenti tecnici idonei a differenziare l'erogazione del gas ad uso artigianale da quella ad usi domestici, non influisce sulla commissione del fatto e sulla sua ascrivibilità al consumatore.

Cass. Sez. III pen., sent. n. 8080 del 5 ottobre 1984.

Reati doganali - Contrabbando - Istigazione di militare a commettere il delitto - Necessaria sussistenza di collusione - Esclusione.

Il delitto di istigazione di un militare a commettere reato di contrabbando, di cui all'art. 212

GIURISPRUDENZA

Cod. Pen. M. P., può sussistere anche se manchi o resti dubbio il più grave reato di collusione nel contrabbando, di cui all'art. 3, legge 9 dicembre 1941, n. 1383, data la diversità degli elementi costitutivi delle due figure criminose.

Cass. Sez. III pen., sent. n. 7790 del 28 settembre 1984.

Armi - Detenzione abusiva - Perquisizione domiciliare disposta per altri motivi - Rinvenimento occasionale di un'arma. Configurabilità del reato.

Il rinvenimento di un'arma nel corso di una perquisizione domiciliare disposta ed effettuata per altri motivi denota, in mancanza di prova contraria, la sussistenza di una relazione con essa per un tempo certamente superiore a quello normalmente necessario per effettuare la prescritta denuncia all'autorità onde in tal caso è configurabile il delitto di detenzione illegale di arma, mentre non è rilevante l'eventuale mera occasionalità del suo ritrovamento da parte di colui che ne risulta detentore in sede di perquisizione.

Cass. Sez. I pen., sent. n. 2379 del 17 marzo 1984.

Reati contro la pubblica Amministrazione - Malversazione a danno dei privati - Truffa aggravata ex art. 61, n. 9, cod. pen. - Criterio differenziale - Peculato - Possesso per ragioni di ufficio o servizio - Detenzione materiale o disponibilità diretta - Necessità - Esclusione - Disponibilità giuridica - Sufficienza.

L'elemento differenziale tra la malversazione e la truffa aggravata ex art. 61, n. 9, cod. pen. va ravvisato nel diverso modo di articolarsi, sul piano cronologico e causale, dell'azione posta in essere dal colpevole in relazione all'elemento del possesso riferito all'oggetto materiale dei due reati.

Invero, nella truffa il possesso costituisce il risultato di detta azione, alla quale consegue, mentre nella malversazione costituisce il presupposto dell'azione, che trova origine nella ragione di ufficio, e presiste all'illecita conversione di esso in profitto dell'agente o altrui.

Per la configurabilità del peculato o della malversazione non è necessario che il pubblico ufficiale abbia la materiale detenzione o la disponibilità diretta e immediata del denaro o della cosa mobile di cui si appropria, ma è sufficiente, ad integrare l'elemento del possesso, che egli ne abbia la disponibilità giuridica in conseguenza della funzione da lui esplicata, ossia la possibilità di disporre mediante un atto o un fatto che rientra nella competenza dell'ufficio del quale è investito.

Cass. Sez. II pen., sent. n. 2509 del 19 marzo 1984.

Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale - Reati di cui

alla legge 1 giugno 1939 n. 1089 - Soggetto attivo - Terzo estraneo - È tale - Delitto di cui all'art. 633, cod. pen. - Concorso di reati - Configurabilità.

In tema di reati contro il patrimonio archeologico, storico o artistico, l'art. 59 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ha come destinatari non solo i proprietari del bene vincolato, ed i soggetti a questi equiparati, ma anche tutti gli altri soggetti che pur non essendo titolari di poteri o facoltà sul bene medesimo, possono, di fatto, con il loro comportamento (demolizione, rimozione, modifica, restauro non autorizzato), modificare la condizione materiale o giuridica della «res» nel senso vietato dalla norma. Questa, infatti, è rivolta a «chiunque» trasgredisca le disposizioni poste a tutela dei beni protetti, e, quindi, non solo al rappresentante di ente pubblico o privato possessore della cosa, ma anche al terzo estraneo.

In tema di reati contro il patrimonio archeologico, storico o artistico, la condotta vietata dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 può, se posta in essere da «terzo estraneo» (non titolare di poteri e facoltà sul bene protetto), integrare gli estremi di reati comuni, eventualmente concorrenti, e in particolare il delitto di cui all'art. 633 cod. pen., riguardante il possesso e la disponibilità del bene quale diverso e autonomo oggetto di tutela rispetto a quella garantita dalla speciale normativa.

Cass. Sez. II pen., sent. n. 2490 del 19 marzo 1984.

IRPEF - Lavoro dipendente - Emolumenti arretrati - Tassazione separata - Cumulo con altri redditi percepiti nei singoli anni - Minimo imponibile - Art. 12 e 13 del D. P. R. n. 597/1973 - Questione di illegittimità costituzionale - È fondata (1).

La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 12, lett d), e del 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'Irpef), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non viene prevista la esclusione della tassazione anche separata dei redditi spettanti al contribuente costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente, quando tali redditi sommati agli altri redditi percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile.

Sentenza 16 aprile 1985, n. 104.

(1) In particolare, la Corte ha osservato

«L'impugnato art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, dispone che la tassazione separata si applica sui diversi redditi indicati nello stesso articolo, tra i quali, alla lett. d), gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti percepiti dai prestatori di lavoro dipendente, e quindi anche gli arretrati di pensione

L'art. 13, pure impugnato, detta i criteri per la determinazione della imposta per i redditi soggetti a tassazione separata. Ma nessuna delle due norme prevede l'esclusione da tale forma di tassazione dei redditi da emolumenti arretrati quando questi, cumulati con gli altri redditi percepiti dal contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile.

Tale mancata previsione genera effettivamente una discriminazione priva di giustificazione tra chi percepisce gli stessi emolumenti a titolo di pensione, a seconda che essi vengano corrisposti subito o negli anni successivi sotto forma di arretrati, e viola altresì il principio della corrispondenza tra capacità contributiva ed onere fiscale.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, il principio della correlazione tra prestazioni tributarie e capacità contributiva impone al legislatore di commisurare il carico tributario in modo uniforme nei confronti dei vari soggetti, allorché sia dato riscontrare per essi una identità della situazione di fatto presa in considerazione dalla legge ai fini dell'imposizione del tributo (sent. n. 92/1963). E non v'è dubbio che nel caso in esame identica è la situazione del pensionato che riceve gli emolumenti dovuti ogni anno per anno e di chi invece li percepisce in modo cumulato sotto forma di arretrati negli anni successivi. Nell'uno e nell'altro caso infatti la capacità contributiva dei due soggetti è perfettamente equivalente, cosicché è priva di ogni giustificazione la eventuale maggiore onerosità del tributo dovuto in relazione agli stessi redditi da chi li abbia percepiti in ritardo.

Ne vale obiettare — come si legge nell'atto di intervento dell'Avvocatura dello Stato — che nella prima attuazione della disciplina sulla tassazione separata si siano potuti verificare effetti distorsivi con aggravamento di alcune posizioni contributive, senza peraltro determinare lesione dei principi invocati, tant'è che successivamente il legislatore ha corretto tali distorsioni, disponendo con l'art. 20 della legge successiva 2 dicembre 1975, n. 576, la riduzione dell'imposta dovuta per arretrati di pensione attraverso le detrazioni previste per gli altri redditi da lavoro dipendente.

Una volta accertato infatti — come riconosce la stessa Avvocatura — che la disciplina introdotta con la legge n. 576/1975 non è applicabile al caso di specie, relativo ad un periodo anteriore alla sua entrata in vigore e quindi regolato dalle norme impugnate, è innegabile che la censura sollevata non attiene soltanto a inconvenienti o disarmonie nella disciplina di un determinato tributo che possano essere valutate in sede di politica legislativa, ma riguarda invece una ipotesi di palese violazione dei principi della capacità contributiva.

Questa infatti «condiziona la misura massima del tributo nel senso che questo non può essere mai fissato ad un livello superiore alla capacità dimostrata dall'atto o dal fatto economico» (ved. sentenza di questa Corte n. 200/1972). La discrezionalità legislativa, invero, trova sempre un limite nella ragionevolezza delle istituzioni che comportano disparità di trattamento tra i soggetti.

(A cura di Salvatore D'Amato)

SUPPLEMENTO EDITO PER CONTO DELL'UFFICIO RECLUTAMENTO E ADDESTRAMENTO DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA.

Direttore: Ten. Col. ST Alessandro Esposito - Redattore capo: Cap. Alessandro Buttice - Registrazione del Tribunale di Roma n. 5765/60